

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27428 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udiienza: 12/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Scotto Mauro nato a TORINO il 31/03/1973

avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche riportandosi alla memoria già depositata;

udite le conclusioni del difensore, Avv. P. Chicco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con La sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 27 aprile 2023, n. 22648 - 23, ha parzialmente riformato la condanna, resa in data 10 luglio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Mauro Scotto, qualificando il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.) ai sensi dell'art. 216, comma 3, legge fall. e dichiarando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con rideterminazione della pena, per la residua imputazione, in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione e conferma nel resto della sentenza impugnata.

1.1. La sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, assolta la coimputata da tutti i reati ascritti ed assolto Mauro Scotto dall'imputazione di bancarotta per distrazione con riferimento ad un sollevatore telescopico, riqualificata nei suoi confronti l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice e quella di bancarotta per distrazione relativa a fondi cassa, riducendo la distrazione alla somma complessiva di euro 14.994,07, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre che per quest'ultimo reato, anche per il delitto di bancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa (nell'importo come ridotto) ed alla somma di euro 9.760,00 provento della vendita di un autocarro di proprietà della società BO.DE.00 s.r.l., dichiarata fallita il 28 settembre 2016. Tanto, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante contestata (art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.) e irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni cinque.

Di tale società l'imputato era stato dapprima socio (dal 30 gennaio 2009 al 21 febbraio 2011, come si evince dalla sentenza di primo grado) e, poi, amministratore dal 25 novembre 2014 al 20 aprile 2016 e, di nuovo, rivestendo tale carica dal 15 giugno 2016 fino alla data del fallimento.

1.2. La prima sentenza di appello, resa in data 14 aprile 2022, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari in quella pari alla pena principale, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

1.3. La sentenza rescindente ha annullato quest'ultima pronuncia, limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

La pronuncia di annullamento ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, dopo aver richiamato una recente sentenza (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvigionato, Rv. 281872) sullo stato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale in casi come quello in esame, e lo ha accolto nei seguenti termini.

Secondo la sentenza rescindente, *la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con i principi appena riportati, limitandosi a concludere nel senso che l'amministratore che si soddisfi di propri crediti verso la società, maturati a titolo di finanziamento, risponde sempre di bancarotta per distrazione laddove tali prelievi avvengano in un momento di crisi o di dissesto. Partendo da tale presupposto, non ha dunque risposto ai rilievi dell'appello in ordine alla discrasia tra le affermazioni del curatore fallimentare e quelle del consulente difensivo circa il rilievo da dare al c.d. "bilancino" redatto al 31.12.2015. Infatti, secondo il Tribunale, dalla circostanza che in quel bilancino fosse riportato l'importo di cui si discute, indicato quale "debiti verso soci", e che il prelievo non fosse documentato, si poteva desumere la correttezza - anche in fatto - dell'accusa.*

L'appello aveva opposto a tale ricostruzione quella del consulente difensivo, secondo cui il prelievo è avvenuto nel corso del 2015 e l'importo non è stato "stornato" dal bilancino del 2015 per mero errore. La Corte non ha preso in esame questi argomenti, perché ha ritenuto assorbenti le considerazioni in diritto circa la configurabilità, in ogni caso di prelievo di denaro durante il periodo di dissesto, della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva. Così facendo, ha omesso pure di confrontarsi con il motivo di appello relativo alla distrazione del denaro contenuto nella cassa, perché ha ritenuto che tale saldo dovesse sommarsi alla somma prelevata dall'amministratore (e dunque raggiungesse una somma di un certo rilievo).

In definitiva, secondo la sentenza di parziale annullamento con rinvio, non è comprensibile, dalla lettura delle sentenze di merito, a quale titolo siano avvenuti i finanziamenti da parte dello Scotto a favore della società, tanto più che egli ha rivestito inizialmente la qualità di socio, per poi divenire amministratore cedendo però le quote, e non è stato spiegato a quando risalga il finanziamento che pure i giudici di merito hanno ritenuto pacifico. Manca, dunque, una compiuta motivazione sui passaggi essenziali per la qualificazione corretta del reato di bancarotta patrimoniale ascritto, con riferimento al saldo di cassa, all'importo prelevato a titolo di restituzione di un pregresso finanziamento ed all'importo corrispondente al prezzo dell'autocarro venduto poco prima del fallimento (non essendosi confrontata la Corte di appello con la tesi secondo la quale si sia trattato del soddisfacimento in via preferenziale di un credito dell'imputato, corrispondente all'importo versato nelle casse sociali l'anno precedente) e per l'effettuazione della necessaria diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale.

Il ricorso, poi, quanto alle restanti deduzioni devolute con l'impugnazione, è stato dichiarato inammissibile.

1.4. La Corte territoriale, infine, con la sentenza impugnata nella presente sede, all'esito del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, riqualificandolo quale bancarotta preferenziale, ha escluso che ricorresse distrazione per l'importo di euro 2.919,13 e ha rideterminato le pene principale ed accessorie, complessivamente irrogate all'imputato, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, reputando caduca la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. rispetto alla quale erano già state riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti generiche, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, Avv. P. Chicco, affidando l'impugnazione a un unico motivo, riassunto di seguito ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente l'erronea applicazione di legge penale in punto di rideterminazione della pena.

La Corte di appello avrebbe errato nella rideterminazione della pena relativa al secondo capo di imputazione concernente il reato di bancarotta documentale, fatto per il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto trattarsi di bancarotta semplice. Ciò comporta, a parere del ricorrente, che non possa ritenersi quale pena base quella, individuata dal giudice del rinvio, di anni tre di reclusione perché, all'esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., non residua alcuna condotta riconducibile all'art. 216 legge fall.

Invero il capo 1 dell'imputazione, nelle varie condotte contestate, non residua in alcuna parte e il capo 2 è giudicato rispetto alla ritenuta qualificazione di cui all'art. 217 legge fall.

Sicché la pena base doveva essere individuata in quella prevista da tale ultima norma, considerato che il primo Giudice aveva attestato la pena irrogata sul minimo edittale che, dunque, nel caso al vaglio, avrebbe dovuto essere quella di mesi sei di reclusione.

2.2. Inoltre, si rileva che le circostanze attenuanti sono state già applicate nella loro massima estensione quindi devono essere applicate, in sede di rinvio, nella medesima misura con riduzione, quantomeno, a mesi quattro di reclusione cui deve seguire la riduzione per il rito abbreviato, a mesi due giorni venti di reclusione, con pari durata per le sanzioni accessorie.

Sicché si deduce un errore grave nell'individuazione della pena base con vizio di erronea applicazione della legge penale.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ferma la responsabilità.

La Difesa ha fatto richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata. Le parti all'odierna udienza hanno concluso, a seguito della discussione orale, nel senso riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va rilevato che l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riqualificato dal giudice del rinvio in bancarotta preferenziale, ha riguardato entrambe le residue

contestazioni di cui al capo 1, cioè sia quella di bancarotta per distrazione relativa a fondi cassa (soltanto per la somma di euro 12.074,76), sia quella relativa alla somma di euro 9.760,00 contestata come provento della vendita di un autocarro di proprietà della società (v. p. 6 e 7 della sentenza impugnata in questa sede). Per la residua somma di euro 2.919,13 si è ritenuto, poi, da parte del giudice del rinvio che non ricorresse alcuna distrazione. Si tratta di statuizioni che rispondono agli unici temi devoluti dalla sentenza rescindente e privi di affermazione irrevocabile di responsabilità dell'imputato, residua soltanto per il reato di bancarotta semplice, come già riqualificato il reato di cui al capo 2 dal primo Giudice.

Dunque, come deduce il ricorrente, va riscontrato che non residua l'accertamento irrevocabile della responsabilità dell'imputato per alcuna condotta punita ai sensi dell'art. 216 legge fall. tra quelle originariamente contestate, restando accertato a suo carico soltanto il reato di cui al capo 2, come già riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fall., rispetto al quale pertanto, si impone la necessità di nuovo giudizio per rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Invero, la Corte territoriale, giudice del rinvio, pur prendendo atto del venir meno della circostanza bilanciabile di cui all'art. 219 legge fall., è partita dalla pena base di anni tre di reclusione, prevista per il reato di cui all'art. 216 legge fall., riducendola ad anni due di reclusione e, ulteriormente per il rito, a quella in concreto irrogata, di anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo, per pari durata, anche le pene accessorie fallimentari.

Invece, l'unico reato per il quale va rideterminata la pena irrogata è quello di cui al capo 2, già riqualificato ex art. 217 legge fall.

1.2. Inoltre, si deve tenere conto, anche con riferimento alle già concesse circostanze attenuanti generiche e al venir meno della circostanza da bilanciare di cui all'art. 219 legge fall., che nella sentenza di primo grado, confermata dalla prima sentenza di appello, espressamente, il primo Giudice aveva escluso che le circostanze attenuanti generiche potessero operare nella massima estensione, pur reputandole prevalenti rispetto alla circostanza bilanciabile di cui all'art. 219 legge fall. Tuttavia, il Giudice del rinvio ha riconosciuto queste nella massima estensione, pur essendo venuta meno la circostanza bilanciabile di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.

Infine, va rilevato che le pene accessorie fallimentari erano state determinate, quanto alla durata, con la prima pronuncia di condanna, in anni cinque. Tale misura è stata rideterminata nella prima sentenza di appello, in una durata pari alla pena principale che, in quel caso, era risultata pari ad anni uno e mesi sei di reclusione.

La sentenza del Giudice del rinvio ha rideterminato la durata delle pene accessorie, individuandola in una misura pari a quella della pena principale, cioè in anni uno e mesi quattro.

Orbene, con riferimento ai motivi di ricorso proposti, la Difesa ha invocato, nella presente sede, la conferma della statuizione quanto alla durata delle pene accessorie chiedendo, espressamente, di rideterminarla in una misura pari alla pena principale da rideterminare quanto all'entità, secondo la prospettazione accolta nel presente giudizio.

Sul punto, va specificato che si tratta di valutazione del tutto discrezionale, rimessa al giudice di merito e sottratta all'eventuale attivazione dei poteri di cui all'art. 620, lett. l) cod. proc. pen. Tanto, tenuto conto che, nel caso di specie, il primo Giudice aveva spiegato le ragioni per le quali veniva fissata la durata delle pene accessorie fallimentari in anni cinque (stante la presenza di un precedente specifico), mentre entrambe le pronunce di appello hanno irrogato pene accessorie fallimentari di durata pari alla (diversa) pena principale irrogata, senza nulla aggiungere in punto motivazione, sì da non consentire a questa Corte di operare ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen., tenendo conto delle statuizioni adottate in sede di merito.

Invero, è rimessa al giudice del merito, avvalendosi del proprio potere discrezionale, la determinazione, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., delle pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856), senza che queste debbano essere rapportate, automaticamente, alla durata della pena principale. Ciò, in base ai principi sanciti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 e della interpretazione di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) che ha affermato che detta durata va graduata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. e non rapportata automaticamente alla pena principale.

Dunque, anche di tale segmento del trattamento sanzionatorio dovrà occuparsi il Giudice del rinvio nel rideterminare la pena da irrogare.

2. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso, il 12 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Giacomo Rocchi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale